



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA N. 518

LA GIUNTA SPIEGHI LA RAGIONE PER CUI NON RIFORMA LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ALLOGGI PUBBLICI ORIENTANDOLA ALLA COSTITUZIONE

presentata il 9 gennaio 2025 dalla Consigliera Baldin

Richiamati gli articoli 3, 35, 47 capoverso, 117 comma III e 118 comma I Costituzione, l'art. 5 comma VI Statuto veneto.

Premesso che:

- la sentenza 22 aprile 2024 della Corte costituzionale n. 67 ha *dichiarato* l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, lettera a), della legge della Regione Veneto 3 novembre 2017, n. 39 (norme in materia di ERP), in ordine alle parole «*nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente*»;
- il Giudice delle leggi ha statuito nella sentenza che: imporre il requisito della residenza per cinque anni in Veneto per esercitare il diritto ad avere in locazione agevolata una casa pubblica viola il principio costituzionale fondamentale di eguaglianza “tradendo l'ontologica destinazione sociale al soddisfacimento paritario del diritto all'abitazione della proprietà pubblica degli immobili ERP”;
- non risulta alcuna attività della Giunta e dell'Osservatorio regionale sulla casa per riformare la legge ERP e il conseguente regolamento regionale n. 4 del 10 agosto 2018 in materia di accesso ai bandi;
- si apprende che il Tribunale civile di Padova ha, con ordinanza, disposto la rimozione al Comune di Venezia dal bando per concorso alloggi ERP di norme che assegnino un punteggio premiale alla residenza pluriennale nel Comune in cui il cittadino avanza la domanda ritenendo queste disposizioni illogiche e, conseguentemente, illegittime;
- una simile disciplina non è un *unicum* del Comune lagunare, ma è conforme all'art. 8 comma II lettera f) del regolamento regionale n.4/2018 ed è una manifestazione dello slogan incostituzionale ‘prima i Veneti’, in forza del quale ciascun cittadino veneto dovrebbe venir anteposto agli altri cittadini anche per i bisogni di prima necessità quale avere un alloggio dove poter risiedere con la propria famiglia;

- il Tribunale di Padova ha condannato Regione Veneto e Comune di Venezia per condotta discriminatoria nei confronti dei cittadini per l'applicazione del citato falso principio 'prima il Veneto' declinato nella forma 'prima i residenti';

Considerato che:

- il patrimonio pubblico dalle stime più recenti ammonta nel territorio nazionale al 3% del patrimonio immobiliare a destinazione abitativa contro più del doppio dei Paesi OCSE;

- l'esercizio dell'attività amministrativa per redigere bandi per assegnazione alloggi ERP è di competenza dei Comuni e, in base ad apposite convenzioni, delle ATER;

- il compito della Regione è rendere agevole questa azione amministrativa non paralizzarla con norme continuamente al vaglio di organi giurisdizionali.

La sottoscritta consiglia

interroga la Giunta regionale

per sapere quali azioni intenda realizzare al fine di non paralizzare l'assegnazione di alloggi pubblici, già per numero assolutamente insufficienti e spesso ammalorati per il deficit di investimento sulla manutenzione.
